

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO (GR)

#### - PARTE ECONOMICA – ANNO 2023

(art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001)

L'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.

Il presente documento è stato quindi predisposto sulla base di tali schemi (“Schema standard di relazione tecnico-finanziaria” e dello “Schema standard di relazione illustrativa”), allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, elaborati d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a svolgere il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli recanti: - costituzione del fondo per la contrattazione integrativa; - definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa; - schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente; - compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo per la contrattazione integrativa con riferimento agli istituti annuali e pluriennali di bilancio.

#### Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo 2023 è costituito con delibera del Cda n.42/2023

Le risorse fisse per l'anno 2023 sono di seguito riepilogate:

	RISORSE STABILI - anno 2023	descrizione	euro	€
ART 79 C.1 lett.a) CCNL FL	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2023 (ART 31 C. 2 CCNL 02-05)			32.560
	CCNL 01.04.1999 art. 15		32.349	
	CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (g.s. cessato 31.12.2002)	212	
	CCNL 1.04.1999 art. 4 C. 2		-	

CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 1	0,62% monte salari anno 2001	1.747	1.747
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,50% monte salari anno 2001	1.409	1.409
CCNL 11.04.2008 ART 8 C.7 (CCNL 06-09)	0,6% monte salari 2005	1.875	1.875
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2			6.002
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.a cessato 31.03.2004) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.s. cessato 31.01.2007) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (r.b.cessato 30.07.2009) € 80,99*13	1.053	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (a.p.cessato 31.12.2012) € 16,28*13	212	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (d.g. cessato 2015) € 96,74 * 13	1.258	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.120 cessato 2019) € 15,80*13	205	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	anzianità (matr.30 cessato 30.04.2020) € 31,12*13	405	
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento: € 31,12*13= 404,56 relativi alla RIA	405	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (r.a.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam (d.s.) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personal (r.b) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam(a.p) € 4,61*13	60	
CCNL 05.10.2001 art. 4 c. 1,2	assegno ad personam matr. 30 4,61*13	60	

ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	la cessazione della matricola 20 (ultimo giorno lavorativo il 30.11.2021) determina il seguente incremento: € 4,61*13= 59,93 relativi ad assegno riassorbibile	60	
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI STABILITA' E CERTEZZA			1.708
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.a.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (d.s.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (r.b.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. B (a.p.)	427	
CCNL 22.01.2004 art. 33 c.5	indennità comparto CAT. C (d.g)		
CCNL 09/05/2006 ART. 4 C. 6	0,50% monte salari 2003	1.014	1.014
CCNL 22.01.2004 ART. 32 C. 6	0,20% monte salari anno 2001	564	564
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2022</b>		<b>46.878</b>	<b>46.877,72</b>
<b>INCREMENTO DAL 2017 AL 2022</b>		<b>1.134</b>	<b>1.134,38</b>
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017</b>		45.743	45.743,34
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	n. 13 dipendenti per € 83,20		<b>1.081,60</b>

<p>ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</p>			<b>1.531,00</b>
<p>ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</p>	<p>NESSUN PERSONALE CESSATO NEL 2022 GODEVA DI RIA O ASS. A.P.</p>		<b>0,00</b>
<p>ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.d) dell'importo di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</p>	<p>NESSUN PERSONALE CESSATO NEL 2022 GODEVA DI TRATTAMENTI ECONOMICI "PIU' FAVOREVOLI"</p>		<b>0,00</b>
<p>ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della</p>	<p>NON APPLICABILE</p>		<b>0,00</b>

speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	NON APPLICABILE		<b>0,00</b>
ART. 79 c.1 l.a) e art. 67 ccnl 2018 comma 2 lett.g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	NON APPLICABILE		<b>0,00</b>
ART. 79 C.1 lett. b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018	n. 14 dipendenti per € 84,50		<b>1.183,00</b>
ART. 79 C.1 lett. c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	NON APPLICABILE		<b>0,00</b>

	ART. 79 C.1 lett. d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.			<b>7.814,43</b>
	ART. 79 C.1-bis A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.	3 dipendenti B3 quota pro capite € 1.124,90		<b>2.595,92</b>
		<b>TOTALE PARTE STABILE DEL FONDO</b>		<b>61.083,67</b>
		<b>2023</b>		

Le risorse variabili per l'anno 2023 sono di seguito riepilogate:

RISORSE VARIABILI ANNO 2023	DESCRIZIONE		IMPORTO	

ART. 79 comma 2 lettera a)	<p>a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018:</p> <p>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;</p> <p>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;</p> <p>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</p> <p>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</p> <p>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</p> <p>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</p> <p>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</p> <p>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</p>	NON APPLICATO		
ART. 79 comma 2 lettera b)	un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;		3.157,00 €	
ART. 79 comma 2 lettera C)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016			ex Art 67 c. 3 i)
ART. 79 comma 2 lettera d)	delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	NON APPLICATO		

ART. 79 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.			
ART. 79 comma 4	Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle			
ART. 79 comma 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	n. 14 dipendenti per € 84,50 anno 2021 e n. 14 dipendenti per € 84,50 anno 2022	2.366,00 €	
ART. 79 comma 6	stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.	D.L. 112/2008 ART 18C BIS (CONVERTITO L 133/2008) stabilisce che: le Istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ... (ex IPAB) ... sono escluse dai limiti di cui al periodo precedente, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati" ... escludono quindi le ASP/RSA da vincoli di riduzione di costi del personale-	<b>NON APPLICABILE</b>	
	PARTE VARIABILE 2023		5.523,00 €	
	PARTE STABILE 2023		61.083,67 €	
	TOTALE – COSTITUZIONE FONDO 2023		66.606,67 €	

**Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrative sottoposto a certificazione**

- progressione economica	23.400€
- indennità di comparto all'art.33 del CCNL del 22.01.2004	5.000€

<b>Totale risorse non disponibili alla contrattazione</b>	<b>28.400€</b>
---	----------------

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

- specifiche responsabilità art 84 CCNL19/21	3.392,50€
- Indennità di turno art 30 CCNL19/21	13.000 €
- indennità condizioni lavoro art. 70-bis CCNL 16/18	150€
- progressione all'interno delle AREE	1.650 €
Quota disponibile per incentivazione produttività	20.014,47 €
<b>Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo</b>	<b>38.206,97€</b>

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

a) Attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, richiamate nel vigente Sistema di misurazione e valutazione. Le risorse destinate alla performance sono riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Azienda, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di programmazione e gestione.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni all'interno delle Aree - orizzontali)

L'utilizzazione delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali avviene secondo rigorosi criteri di selettività in coerenza con la vigente normativa in e sulla base dei criteri di cui al CCI sottoscritto.

**Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento, si evidenzia quanto segue:

a) rispetto dei vincoli di bilancio: l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2023;

b) rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale: le fonti di alimentazione del fondo sono previste dai vigenti CC.CC.NN.L. e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni degli stessi contratti (v. Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (v. Modulo II);

c) imputazione nel bilancio: la destinazione del Fondo disciplinata dall'accordo decentrato in argomento trova finanziamento nel bilancio di previsione 2023.

Di seguito si riporta l'art 18 comma bis del D.L 112/2008 (convertito L.133/2008) per cui le ASP sono escluse dai limiti di spesa sul personale:

Art. 18

*Reclutamento del personale ((delle aziende e istituzioni)) pubbliche*

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2-bis. **((Le aziende speciali e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.** A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.** Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

**Visto quanto sopra, si ritiene che la Asp Vegni non debba applicare i principi di contenimento della spesa del personale ma che debba attenersi a mantenere un livello dei costi del personale in linea con la quantità dei servizi erogati.**

### **Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

In ossequio a quanto disposto dall'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo integrativo - parte economica 2023, attraverso le procedure di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023. La spesa derivante dall'accordo integrativo trova copertura nella disponibilità degli stanziamenti di spesa destinati al pagamento delle retribuzioni accessorie del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi.